

Codice A1715A

D.D. 13 dicembre 2023, n. 1127

Articolo 21 nonies Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Annullamento della Determinazione dirigenziale A17 802 del 28/09/2023 avente oggetto: "Art. 17 LR 5/2018 - Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV VAL..



ATTO DD 1127/A1715A/2023

DEL 13/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articolo 21 nonies Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Annullamento della Determinazione dirigenziale A17 802 del 28/09/2023 avente oggetto: “Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell’AFV VAL CLAREA”, e rettifica dei confini con ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell’AFV VAL CLAREA.

Visti e viste:

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” ed in particolare l’articolo 17 comma 1. che recita :”La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV”.

l’articolo 28 della L.R. 5/2018 il quale al comma 7 prevede che “Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.”;

la D.G.R. 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

verificato che la determinazione dirigenziale 28 settembre 2023, n. 802 con la quale si è provveduto, ai sensi del citato art. 17 l.r. 5/2018, al *“ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell’AFV VAL CLAREA”* si è basata su una erronea valutazione dei confini a causa della errata trascrizione cartografica di atti e provvedimenti;

valutata la necessità di provvedere alla rettifica dei confini e conseguentemente alla ridefinizione della cartografia ed al ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale;

ritenuto pertanto di:

- procedere ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/1990 e nel rispetto dell’articolo 9bis della l.r. 14/2014, all’annullamento della determinazione dirigenziale del settembre 2023, 802 avente oggetto: *“Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell’AFV VAL CLAREA”*;

- rettificare i confini e, conseguentemente, la cartografia, come da mappe allegate, e la superficie dell’AFV VAL CLAREA da ettari 2.867,2930, come approvati con la determinazione dirigenziale 5 maggio 2016, n. 308 a ettari 2.882,9000 di cui ettari 2.068,2000 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) la quale costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

vista la D.G.R. 30 gennaio 2023, n. 3-6447 *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”*, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di annullare, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/1990, la determinazione dirigenziale 28 settembre 2013, 802 denominata "*Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV VAL CLAREA*".

- di rettificare i confini e, conseguentemente, la cartografia, come da mappe allegate, e la superficie dell'AFV VAL CLAREA da ettari 2.867,2930 come approvati con la determinazione dirigenziale del 05/05/2016, n. 308 a ettari 2.882,9000 di cui ettari 2.068,2000 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) la quale costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA - art. 20 legge regionale 70/96". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e nella deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporta la revoca o la sospensione della concessione.

La presente determinazione è trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, nonché al Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, nonché al Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato




TAVOLA 1/2
CARTOGRAFIA PARTICELLARE

AZIENDA VAL CLAREA

TIPO	COD. AZ.
AFV	TO14

PROVINCE INTERESSATE
TORINO


COMUNI INTERESSATI
GIAGLIONE

SUPERFICIE TOTALE
2.882,9594 ha

SUPERFICIE TASP
2.068,2047 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

— CONFINO AZIENDA
CATASTO
□ particelle



TIPO	COD. AZ.
AFV	TO14

PROVINCE INTERESSATE
TORINO

COMUNI INTERESSATI
GIAGLIONE

SUPERFICIE TOTALE
2.882,9594 ha

SUPERFICIE TASP
2.068,2047 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

- AZIENDA
- NO TASP
- TASP
- AREE VINCOLATE**
- ZSC - SIC
- OASI-ZRC**
- OASI